



## UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 139 del 16 aprile 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 76, comma 4-bis, del Decreto della Presidenza della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 -Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per mafia o per associazioni finalizzate al narcotraffico il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, non ammette la prova contraria.

Secondo la Consulta, la presunzione legale che mette tutti i partecipanti all'associazione mafiosa sullo stesso piano non è conforme alla Carta fondamentale. In primo luogo, infatti, l'indistinta assimilazione di capi e gregari delle associazioni criminali comporterebbe l'applicazione di *“una misura eguale a situazioni che possono essere – e sono, nell’esperienza concreta – fortemente differenziate”*, così che, pur potendosi agevolmente ipotizzare casi di *“non abbenza”* per i semplici partecipi delle organizzazioni criminali, *“questi ultimi subiscono lo stesso trattamento dei loro capi, che dalle attività delittuose hanno tratto ingenti profitti, tali da assicurare disponibilità finanziarie per un più lungo periodo”*. In secondo luogo - continua la Corte - la presunzione in esame, estesa a tutti reati e senza limite di tempo, impedirebbe *“che si possa tener conto di un eventuale percorso di emancipazione dai vincoli dell’organizzazione criminale, perfino nell’ipotesi in cui il soggetto sia imputato di un reato, anche colposo, che nulla abbia a che fare con la criminalità organizzata”*. Deve essere consentito- conclude la Corte - che i soggetti già condannati in un processo per mafia o per associazioni finalizzate al narcotraffico possano, in un successivo procedimento, accedere al gratuito patrocinio qualora dimostrino un basso livello di reddito.

Si noti bene che la Cassazione (Cass. pen. Sez. IV Sent., 14/03/2012, n. 21230) ha evidenziato che *“In tema di patrocinio dei non abbienti, la presunzione di superamento del reddito - prevista dall'art. 76, comma quarto bis, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, conv. in l. n. 125 del 2008, per soggetti già condannati per gravissimi reati in relazione ai quali si ritiene, alla luce di massime di esperienza, che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti - ha natura relativa e non assoluta, con la conseguenza che, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 139 del 2010, è ammessa la prova contraria e spetta, pertanto, al richiedente dimostrare la sussistenza dello stato di non abbenza, non già con una semplice autocertificazione ma con l'adeguata allegazione di concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro ed univoco la propria effettiva situazione economica che il giudice deve rigorosamente vagliare”*.

Da ultimo la stessa Sezione IV della Cassazione ha così statuito: *“la disciplina nella quale trova incarnazione l'istituto del patrocinio a spese dello Stato esprime con assoluta nettezza la centralità delle effettive condizioni economiche del richiedente; come hanno rimarcato le S.U. intervenendo in merito al reato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, "l'incriminazione si correla da un lato al*



## UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

generale "principio antielusivo" che, affermato da questa Corte (...), s'incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell'art. 53 Cost., e perciò dell'art. 3. E si correla, dall'altro, all'art. 24, comma 3, ulteriore corollario dell'art. 3, del Patto fondamentale, in osservanza del quale l'art. 98 c.p.p., prevede la disciplina del patrocinio dei non abbienti a spese dello Stato" (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 - dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 242152, in motivazione).

Si deve evidenziare che i Tribunali hanno adottato criteri differenti per ammettere al beneficio, motivando l'inammissibilità allo stesso con pronunce e criteri affatto condivisibili e non giustificati quali:

- 1) rilevanza dei redditi da attività illecite;
- 2) necessità della certificazione estera;
- 3) non credibilità del soggetto che dichiara di non aver percepito redditi o che dichiara redditi molto bassi;
- 4) "dovere" di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale (o spirituale) della società.

Tuttavia, come già evidenziato, vi sono pronunce della Cassazione che hanno disatteso quelle di merito:

Cassazione n. 44900/2018 che presuppone l'inammissibilità della domanda solo dopo un'attenta e specifica indicazione da parte del giudice degli elementi da cui possa desumersi il superamento della soglia. In altre parole non può il giudice rifarsi a frasi di stile *...ritenuto, dunque, che sussistano gravi indizi, precisi e concordanti che l'imputato trovi una fonte di sostentamento anche nei redditi frutto di attività illecite* ma dovrà valutare gli stessi con rigore e con adeguato riferimento a fatti noti, valutando altresì il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi, come pure qualunque altro fatto che rilevi la percezione, lecita o illecita, di reddito. Non potrà il giudice basarsi su presunzioni bensì, caso per caso, dovrà specificamente argomentare da quali elementi specifici il limite possa considerarsi superato, non potendo, sulla base della sola affermazione della presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio, rigettare o revocare, per esempio, l'ammissione...

Quanto alla questione della necessaria certificazione estera si fa riferimento alle sentenze n. 8617/2018 e n. 21999/2009, oltre che agli artt. 79 e 94 DPR 115/2002.

Riteniamo che, sebbene sia sempre meglio produrre nell'istanza di ammissione la richiesta al consolato, la stessa, in uno con la relativa certificazione, non possa considerarsi prevista a pena di inammissibilità della domanda.



## UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Invero l'art. 94 prevede che in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce a pena di inammissibilità con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (che, quindi, deve sempre esserci).

L'inammissibilità, dal testo della norma, sembra poter unicamente ricollegarsi alla relativa mancata autocertificazione contenuta nell'istanza.

D'altra parte non crediamo si possa dichiarare l'inammissibilità sulla base di un ritenuto "onere" (dello Stato straniero) non rispettato (dallo stesso Stato straniero) o limitare il concetto di "impossibilità a produrre" ai soli casi di calamità naturale, di subita aggressione militare, o circostanze similari.

Quanto alla questione della non credibilità del soggetto che dichiara di aver percepito poco o niente ci si richiama alla sentenza n. 10406/2017 che ha chiarito come il giudice anche di fronte ad una dichiarazione di reddito pari a 0 debba comunque ammettere l'istanza essendo altri gli organi delegati ai controlli (GdF).

Quanto al "dovere di lavorare" che, per quanto affermato dalla sentenza sopra citata, non dovrebbe neppure essere argomento trattato rispetto ad una domanda di ammissione al patrocinio, rappresentiamo la nostra preoccupazione di fronte a tali interpretazioni per motivare un rigetto.

Alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non consegue la inefficacia del decreto di liquidazione del compenso al difensore che l'autorità giudiziaria abbia emesso in costanza del provvedimento di ammissione, successivamente revocato. Il beneficio del patrocinio a spese dello stato è stato introdotto al fine di assicurare ai soggetti non abbienti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in ogni stato e grado del procedimento e dinanzi a qualsiasi giurisdizione. La normativa promuove il principio di auto responsabilità dell'assistito, il quale può richiedere l'ammissione al beneficio attraverso una dichiarazione di autocertificazione sulle condizioni di reddito possedute: il giudice non potrà entrare nel merito per valutarne l'attendibilità, essendo espressamente previsti controlli preventivi, delegati alla Guardia di Finanza, e controlli successivi, demandati all'ufficio finanziario territorialmente competente, volti alla verifica dell'effettiva ricorrenza dei requisiti reddituali richiesti.

Qualora tale verifica conduca ad un esito negativo, comprovante la mancanza ab origine di un reddito complessivo inferiore alla soglia fissata dalla legge, il giudice disporrà la revoca ex tunc del beneficio concesso. Tale revoca, tuttavia, non potrà travolgere anche il decreto di liquidazione compensi già emesso nei confronti del difensore. Invero, mentre l'ammissione al patrocinio consente al cittadino che si trovi in condizioni economiche disagiate di godere del contributo economico dello Stato, la liquidazione dei compensi operata dal giudice soddisfa il diritto del difensore ad essere corrisposto per lo svolgimento della sua attività professionale. Pertanto, mentre



## UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

nel primo caso ci si riferisce alla legittimazione a ricevere una prestazione da parte dello Stato, la seconda ipotesi fa riferimento ad un meccanismo meramente liquidatorio.

Il relativo provvedimento, dunque, consiste in un atto solutorio, di natura giurisdizionale, che costituisce titolo esecutivo e in relazione al quale la legge prevede uno specifico strumento impugnatorio nelle forme del procedimento di opposizione. Per tali ragioni, non è ammessa la revoca in autotutela dei provvedimenti di liquidazione emessi illegittimamente o infondati, dovendosi procedere attraverso l'esperimento degli specifici strumenti di impugnazione previsti dalla legge o altrimenti prendendo atto della formazione di una preclusione processuale.

In definitiva, deve ritenersi che alla revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio non consegua altresì l'inefficacia del decreto di liquidazione compensi già emesso.

Qualora invece la revoca del provvedimento ammissivo intervenga in una fase processuale antecedente alla liquidazione degli onorari spettanti al difensore, la sua inefficacia retroattiva travolgerà anche il diritto del patrocinatore a rivalersi nei confronti dell'Erario pubblico (sul tema vedasi - Cass. Pen. Sez. IV 07.03.2014 n. 17842; - Cass. Civ. 11.09.2018 n.- 21992 - Cass. Civ. Sez. VI, 29.01.2019 n. 2517).

In caso di ammissione al beneficio, copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al Patrocinio sono trasmesse, a cura della cancelleria, al competente Ufficio Finanziario il quale, all'esito delle verifiche fiscali prescritte, se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, richiede il provvedimento di revoca; in tal caso il Giudice, con decreto motivato comunicato all'interessato, revoca l'ammissione precedentemente concessa, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito (112/1°c./lett. d).

In tale ipotesi, se la mancanza delle condizioni reddituali è originaria, la revoca ha efficacia retroattiva, nel senso che il beneficio decade dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'Ufficio o dal primo atto in cui interviene il Difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi; se invece la mancanza delle condizioni reddituali è sopravvenuta, la revoca ha efficacia dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni.

Ad oggi non risultano criteri omogenei di interpretazione “pratica” della sentenza della Corte Costituzionale sul superamento della presunzione di capacità reddituale.

Non esistono criteri definiti su quali siano le modalità attraverso le quali il richiedente debba e possa superare la presunzione di legge consentendo, così, ai Giudici di adottare parametri “personali” che variano da Tribunale a Tribunale.

Ciò che desta ulteriore perplessità è che, nel malcelato tentativo di arginare gli effetti della succitata pronuncia della Corte Costituzionale, la Giurisprudenza è, invece, pacifica nel ritenere che non



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE  
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

abbiano alcun rilievo circostanze quali il mancato invio da parte dell'Ag. Entrate dei dati reddituali dell'interessato e/o dei suoi familiari, eventuali precedenti e recenti ammissioni al GP in altri procedimenti o il lungo (talvolta ultraventennale) periodo di detenzione.

È dunque necessario lavorare affinché si individuino criteri univoci evitando che i Giudici possano, utilizzando motivazioni del tutto generiche e pretestuose quali "l'istante deve fornire una prova convincente", ostacolare il superamento della presunzione.

Barbara Lettieri

Francesca Carnicelli

Mariaelvia Valeri

Mariagrazia Stocco